



COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA
Piazza G. Marconi 3 – 47010 Portico di Romagna
Tel.0543/967047 –fax:0543/967243 –

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37/2013

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle vigenti disposizioni statutarie, i criteri e le modalità per a) la concessione di sovvenzioni; b) la concessione di contributi; c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari; d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità e rientranti nelle finalità proprie dell'Ente;
- b) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende i) per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona; ii) per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie; ha sempre carattere straordinario;
- d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «*collaborazioni*» ed i «*patrocini*» senza concessioni in denaro.

ART. 3 - Individuazione condizioni economiche

1. Quando la concessione di contributi, di sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di cui al presente regolamento sia soggetta alla preventiva individuazione delle effettive condizioni economiche del richiedente, trova applicazione la specifica disciplina di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 ed all'apposito regolamento comunale.

CAPO II – CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera *a*), le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

ART. 5 - Scopo delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse ed alla realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità proprie dell'Ente.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni od accordi relativi ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, interessanti direttamente la popolazione amministrata.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di sovvenzioni può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune.

ART. 6 - Carattere delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione od accordi costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»

1. Gli interventi sono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo, le entrate previste e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati e di provvedimento della Giunta Comunale, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *b*), le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 - Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e degli scopi e fini istituzionali propri della amministrazione comunale.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, a prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

ART. 11 - Carattere dei «contributi»

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

ART. 12 - Procedura per l'assegnazione dei «contributi»

1. Gli interventi sono definiti solo previa presentazione di motivata istanza corredata della necessaria documentazione.
2. La domanda deve indicare:
 - a)* l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b)* il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c)* il costo complessivo, le entrate previste e la somma da finanziare;
 - d)* l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e)* l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nella stessa deliberazione sono evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 13 - Erogazione dei «contributi»

1. Tutti i contributi, a seguito di richiesta degli interessati e di provvedimento della Giunta Comunale, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

ART. 14 - Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 15 - Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera *c*), le persone residenti in questo comune, le persone non residenti in questo comune, di passaggio, in casi di emergenze straordinarie, gli stranieri e gli apolidi residenti in questo Comune.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera *a*) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile.
3. Le persone di cui alla precedente lettera *b*) del comma 1, sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Locale.

ART. 16 - Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa del servizio socio-assistenziale.

ART. 17 - Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta normalmente, su richiesta degli interessati (eccezionalmente proposta del servizio socio assistenziale), dalla Giunta Comunale.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco erogazioni straordinarie con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La concessione degli ausili finanziari di cui al presente Capo è soggetta alla preventiva individuazione delle effettive condizioni economiche del richiedente che trova disciplina nell'apposito regolamento comunale per le prestazioni sociali agevolate.

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

ART. 18 - Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *d*) le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto del finanziamento abbia per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 19 - Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato, di cui al successivo articolo 20.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

ART. 20 - Natura del «vantaggio economico»

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa scolastica;
 - b.4 attività sportive gestite dal comune;
2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 21 - Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc.: gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta Comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza.
6. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale pari al 5% del valore di acquisto del bene; sono considerati beni di particolare valore economico i beni, o universalità di beni, il cui prezzo di acquisto sia stato superiore ad €. 5.000,00 e che non siano stati totalmente ammortizzati ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

ART. 22 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative siano coerenti con le finalità del presente regolamento e l'attività dell'Ente. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata e spese per il Comune; quando l'iniziativa risulti di particolare interesse per il Comune, può prevedere la riduzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili od immobili comunali di cui al precedente articolo 21.
3. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
4. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati la data di realizzazione dell'iniziativa, la tipologia dell'iniziativa e le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.
5. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Servizio competente. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Portico e San Benedetto su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ART. 23 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, trova disciplina nel regolamento comunale disciplinante l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

CAPO VI - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 24 – Albo dei soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, presso l'area amministrativa viene tenuto l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Annualmente, entro il 30 aprile, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.
3. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente art.
24. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

ART. 25 - Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 24, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 26 - Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato senza il preventivo consenso della amministrazione comunale;
 - non presentano la documentazione dimostrativa dell'iniziativa richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

ART. 27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia

ART. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.